

**Società Italiana per il Progresso delle Scienze**

---

**BOLLETTINO**  
**del Comitato glaciologico italiano**

(sotto gli auspici della S. I. P. S. e del C. A. I.)

---

**Num. 5**

---

**ROMA**

**SOCIETÀ ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE**

**Via del Collegio Romano, 26**

**1922**

# STATUTO

## DEL COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO <sup>(1)</sup>

Art. I. — È costituito il Comitato Glaciologico Italiano, che funziona sotto gli auspici del Club Alpino Italiano e della Società Italiana per il Progresso delle Scienze ed ha la sede in Torino presso il R. Politecnico.

Art. II. — Il Comitato si propone lo studio geologico, morfologico, topografico, idrologico, fisico e climatologico dei ghiacciai idrograficamente italiani, in relazione alle loro variazioni, alla loro dinamica ed alla utilizzazione delle acque di deflusso.

Art. III. — Fanno parte del Comitato:

a) due delegati del Club Alpino, due delegati della Società per il Progresso delle Scienze, un delegato del R. Comitato Geologico, un delegato del R. Politecnico di Torino;

b) i Direttori dell'Istituto Geografico Militare, dell'Ufficio Idrografico del Po, del Magistrato delle Acque, del R. Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica;

c) studiosi di speciali competenze designati dal Comitato stesso.

Art. IV. — I membri del Comitato indicati alle lettere a) e c) dell'Art. precedente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. V. — Organo del Comitato è il « Bollettino del Comitato Glaciologico » pubblicato sotto gli auspici della Società Italiana per il Progresso delle Scienze.

Art. VI. — Il Comitato nomina nel suo seno una Giunta esecutiva composta di un Presidente, di un Vice-Presidente, di tre Consiglieri e di un Segretario, la quale, secondo le direttive del Comitato, fa eseguire studi, osservazioni e lavori di qualunque genere ai fini sopraindicati.

I membri della Giunta Esecutiva durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. VII. — Alle spese del Comitato si provvede coi seguenti fondi:

a) contributi del Club Alpino e della Società Italiana per il Progresso delle Scienze;

b) contributi fissi e temporanei di altre Amministrazioni, di Società Scientifiche od Industriali o di privati.

Art. VIII. — Cassiere del Comitato è il Cassiere della sede centrale del Club Alpino in Torino.

Art. IX. — Il Comitato secondo le sue necessità richiederà il concorso e la collaborazione di istituzioni scientifiche, tecniche e militari dipendenti dallo Stato.

Art. X. — La Giunta Esecutiva, oltre che ai membri del Comitato, potrà affidare a persone di riconosciuta competenza l'esecuzione di particolari ricerche ed osservazioni.

(1) Approvato dal Consiglio di Presidenza della Società Italiana per il Progresso delle Scienze nell'adunanza del 25 ottobre 1922 e dal Consiglio Direttivo del Club Alpino Italiano nella seduta del 12 luglio 1922.